

***REGOLAMENTO DISCIPLINANTE
GLI INCENTIVI PER LA
PROGETTAZIONE, ESECUZIONE DI
OPERE O LAVORI PUBBLICI
E PER LA REDAZIONE DI ATTI DI
PIANIFICAZIONE connessi alla
realizzazione di un'opera pubblica DA
PARTE DI DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE***

(Approvato con delibera di G. C. n.°159 del 19.05.2015)

INDICE

- Art. 1 - Contenuto del regolamento.*
- Art. 2 - Norme in materia di espletamento attività (Progettazione).*
- Art. 3 - Requisiti generali.*
- Art. 4 - Limitazione all'erogazione degli incentivi.*
- Art. 5 - Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione.*
- Art. 6 - Ambito soggettivo ed oggettivo di applicabilità degli incentivi,*
- Art. 7 - Misura e stanziamento degli incentivi.*
- Art. 8 - Ripartizione degli incentivi.*
- Art. 9 - Conferimento degli incentivi.*
- Art. 10 - Criteri di ripartizione degli incentivi.*
- Art. 11 - Penalità.*
- Art. 12 - Termini per la prestazione.*
- Art. 13 - Attività svolte per enti terzi.*
- Art. 14 - Liquidazione degli incentivi.*
- Art. 15 - Orario di lavoro e spese accessorie*
- Art. 16 - Limiti – Spese incluse ed escluse dagli incentivi.*
- Art. 17 - Correlazione con altre forme di incentivo.*
- Art. 18 - Proprietà dei progetti.*
- Art. 19 - Copertura rischi.*
- Art. 20 - Trattamento dati personali.*
- Art. 21 - Norme abrogate.*

Art. 22 - Disposizioni transitorie e finali.

Art. 23 - Entrata in vigore.

ALLEGATI

Tabella "A" Opere/Lavori pubblici – Funzione soggetti da incentivare e percentuale da attribuire.

Tabella "B" Atti di pianificazione - Funzione soggetti da incentivare e percentuale da attribuire.

ARTICOLO 1: CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'entità, le modalità ed i criteri di ripartizione degli incentivi previsti dall'art. 92 e dall'art. 93 commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, per i lavori e gli atti di pianificazione di competenza dell'Amministrazione Comunale di Baronissi (SA).
2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.
4. Gli incentivi di cui al comma 1) vengono erogati al personale dell'ufficio tecnico che ha direttamente partecipato alla redazione di progetti di opere o lavori pubblici oppure di atti di pianificazione, come di seguito specificato, e al responsabile del procedimento.
5. Per personale dell'ufficio tecnico s'intende, indifferentemente, sia quello che ha partecipato alla redazione dei progetti, sia quello che ha redatto i piani, indipendentemente dalla organica collocazione nella struttura organizzativa dell'ente.
6. Per progettista s'intende il dipendente incaricato della redazione del progetto di opere o di lavori oppure degli atti di pianificazione.

ARTICOLO 2: NORME IN MATERIA DI ESPLETAMENTO ATTIVITA' (PROGETTAZIONE)

1. Le fasi progettuali di cui all'art. 93 del D. Lgs. n.° 163/2006 sono prioritariamente affidati al Responsabile dell'ufficio tecnico e ratificate in sede di approvazione degli elaborati. Lo stesso Responsabile dell'ufficio tecnico con proprio atto può individuare il personale dell'UTC a cui affidare le varie fasi della progettazione nonché lo svolgimento delle ulteriori attività tecnico – amministrativo connesse alla progettazione e all'esecuzione delle opere.
2. L'affidamento della progettazione ai tecnici esterni all'ente può avvenire in via residuale, subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 90, comma 6, del D. Lgs. n.° 163/2006.
3. Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche per la progettazione di atti di pianificazione.

ARTICOLO 3: *REQUISITI GENERALI*

1. Gli elaborati devono essere firmati da dipendenti dell'Amministrazione abilitati all'esercizio della professione, così come stabilito dall'art. 90 del Codice degli appalti.
2. Ai sensi dell'art. 253 comma 16 del Codice degli appalti il dipendente non abilitato può però apporre la firma ad un progetto purché siano rispettati i seguenti requisiti:

a) il progetto non esuli dalle competenze previste dagli ordinamenti professionali (art. 52 R.D. 2537/1925 e art. 4 L. n.° 395/1923 per gli architetti; art. 5 R.D. 2537/1925 e art. 18 R.D. 274/1929 per gli ingegneri; art. 16 R.D. 274/1929 per i geometri ...).

b) il dipendente risulti in servizio presso il comune precedentemente alla data del 19/12/1998, ovvero abbia ricoperto altro incarico presso un'altra amministrazione aggiudicataria da almeno 5 anni;

c) il dipendente sia inquadrato in un profilo tecnico ed abbia svolto o collaborato ad attività di progettazione.

3. Con atto di regolamentazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici in data 08/11/1999 viene stabilito che dipendenti pubblici con contratto a tempo definito ed orario di lavoro pari o inferiore al 50% possono espletare incarichi di progettazione interna nell'interesse dell'Amministrazione di appartenenza e viene ribadito il divieto per i pubblici dipendenti a tempo pieno di assumere incarichi da parte di pubbliche amministrazioni in qualità di liberi professionisti.
4. L'incentivo è ripartito, per quanto di competenza, anche tra il personale che, al momento della liquidazione dell'incentivo, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione, solo per le quote ed incarichi effettivamente svolti prima della data di cessazione.
5. Ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 13 bis, comma 7 ter, della L. n.° 114/2014 la quota incentivante non spetta al personale che ricopre incarichi dirigenziali.

ARTICOLO 4: *LIMITAZIONI ALL'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI*

1. Nel caso in cui si renda necessario conferire a liberi professionisti la redazione di alcune procedure, agli incentivi dovuti nella misura di legge deve essere scorporata la quota relativa agli incarichi affidati agli esterni che costituisce così economia di spesa.
2. La ripartizione dell'incentivo non si applica nei seguenti casi:

a) per mere forniture di arredi e attrezzature che non comportino alcuna progettazione.

b) per lavori che non comportino la predisposizione di elaborati tecnici.

c) per gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria.

d) per gli atti di pianificazione generale e particolari, esclusi quelli strettamente connessi alla realizzazione di un'opera pubblica.

**ARTICOLO 5: *COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO PER LA
PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE***

1. A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. Ai sensi dell'art. 93, comma 7 ter e 7 quater, del D.Lgs. n.° 163/2006 e s.m.i.:

a) per l'80%, delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione;

b) il restante 20% per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini; ad esclusivo utilizzo dell'ufficio tecnico.

3. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
4. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
5. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

**ARTICOLO 6: *AMBITO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO DI APPLICABILITA' DEGLI
INCENTIVI***

1. Le somme di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1) sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).
3. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive.
4. Gli incentivi di cui all'articolo 1) sono destinati esclusivamente ai dipendenti dell'Amministrazione comunale e sono ripartiti:

a) Per quanto riguarda ogni singola opera o lavoro, tra il *responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano per la sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo* nonché tra i loro *collaboratori*;

b) Per quanto riguarda gli atti di pianificazione, tra *coloro* che hanno partecipato alla loro redazione.

5. Per le opere ed i lavori pubblici l'incentivo è riferito ai soli progetti formalmente approvati, anche solo in linea tecnica, dal competente organo comunale, ancorché per ciascun livello di progettazione. Per gli atti di pianificazione l'incentivo è riferito ai soli atti formalmente adottati o approvati dal competente organo comunale.

ARTICOLO 7: MISURA E STANZIAMENTO DEGLI INCENTIVI

1. L'ammontare degli incentivi è stabilito, per ogni singola opera o lavoro pubblico secondo il seguente schema:

1.a) Atti di pianificazione, si applica nel caso di atti di pianificazione redatti all'interno del Comune, purché strettamente connessi alla realizzazione di un'opera pubblica:

nella misura del 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva. Per il calcolo del 30% si fa riferimento ai corrispettivi di cui al Decreto 31/10/2013 n.° 143 e successive modifiche ed integrazioni. In mancanza di un riferimento specifico per gli atti di pianificazione, per i quali non siano espressamente previste tariffe professionali, il calcolo sarà definito, per analogia, nel provvedimento dell'Amministrazione che darà avvio al procedimento per l'attività di pianificazione o nel Piano Esecutivo di gestione.

1.b) Opere e lavori pubblici con progettazione interna:

- **Progetti di importo a base d'asta inferiori alla soglia comunitaria**

Per le opere ed i lavori pubblici, comprese le eventuali perizie di variante, la misura degli incentivi è pari all'80% del 2%, al netto degli oneri riflessi, da applicare all'importo lordo dei lavori a base d'asta, ovvero per le varianti e/o suppletive sull'importo lordo dei lavori di perizia.

- **Progetti di importo a base d'asta superiore alla soglia comunitaria**

Per le opere ed i lavori pubblici, comprese le eventuali perizie di variante, la misura degli incentivi è pari all'80% dell'1,85%, al netto degli oneri riflessi, da applicare all'importo lordo dei lavori a base d'asta, ovvero per le varianti e/o suppletive sull'importo lordo dei lavori di perizia.

1.c) Opere e lavori pubblici con progettazione esterna:

Per le opere ed i lavori pubblici la cui progettazione e/o direzione lavori è affidata a professionista esterno all'Ente al Responsabile Unico del Procedimento spetta un incremento nella misura del 20% dell'incentivo di cui al punto 1.b), ovvero in relazione a quanto riportato nella tabella "A" allegata al presente regolamento "funzione responsabile del procedimento".

2. Lo stanziamento della quota incentivante è previsto nei singoli quadri economici dei progetti di opere o lavori pubblici, ovvero nel Piano esecutivo di gestione per la redazione degli atti di pianificazione.

3. Gli incentivi non comprendono le spese di cui al successivo art. 15.

ARTICOLO 8: *RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI*

1. Le percentuali secondo le quali devono essere ripartiti gli incentivi sono quelle risultanti dalle allegate tabelle “A” e “B”, rispettivamente per lavori pubblici e per gli atti di pianificazione.
2. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell’incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all’impresa per l’esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall’articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.
3. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell’incarico.
4. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all’esecuzione delle prestazioni.

ARTICOLO 9: *CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI*

1. Il Responsabile del Settore di competenza:

- a) affida ai tecnici della struttura l’incarico di redigere i progetti di opere pubbliche o di atti di pianificazione previsti dai programmi dell’amministrazione e/o inseriti nel Piano Triennale delle OO.PP.
- b) affida ad un tecnico assegnato alla propria area l’incarico di *responsabile unico del procedimento* di attuazione di ogni singolo intervento previsto nel programma triennale dei LL.PP. e, se necessario incarica i collaboratori del responsabile del procedimento;
- c) individua i dipendenti cui affidare l’incarico di collaborare con i redattori dei progetti di opere pubbliche o degli atti di pianificazione.

3. Gli incarichi sono affidati tenendo conto della professionalità e responsabilità richiesta e, ove possibile, secondo il criterio della rotazione dei dipendenti.

4. Gli incarichi vanno conferiti nominalmente, per iscritto, con specificazione del contenuto delle prestazioni.

5. L’individuazione degli incarichi e dei collaboratori può essere modificata ed integrata, ove necessario, con le procedure anzidette, anche durante l’espletamento dei singoli incarichi, fermo rimanendo che l’esecuzione degli incarichi non deve pregiudicare il regolare svolgimento dei compiti d’istituto.

6. Gli atti ed elaborati prodotti saranno sottoscritti dai tecnici incaricati che assumono la responsabilità professionale del progetto o dell’atto di pianificazione, ciascuno per le proprie competenze e che secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell’atto di pianificazione.

7. L'approvazione del progetto, ovvero dell'atto di pianificazione, da parte dell'organo competente, riconosce in capo al tecnico che ha sottoscritto gli elaborati, il diritto alla corresponsione degli incentivi anche in mancanza di uno specifico conferimento secondo i commi precedenti.

ARTICOLO 10: CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI

1. La ripartizione dell'incentivo destinato ai soggetti interessati, nei limiti di cui all'articolo 3, avviene sulla base dei seguenti elementi:
 - a. ruolo ricoperto nelle varie fasi di progettazione ed esecuzione dell'opera;
 - b. qualità della prestazione resa;
 - c. effettività della partecipazione alle funzioni incentivabili.
2. Il peso da attribuire a ciascuno dei suddetti elementi viene indicato dal responsabile della struttura competente sulla base delle caratteristiche del progetto o del piano, e del contributo professionale conseguentemente richiesto.

ARTICOLO 11: PENALITA'

1. A norma de D.P.R. 05/10/2010 n.° 207, il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo di cui al presente regolamento.
2. Qualora i termini fissati per l'espletamento degli incarichi non vengano rispettati, si applicano le penali, calcolate sull'incentivo che sarebbe spettato se i termini fossero stati osservati.
3. I soggetti competenti a fissare i termini di adempimento degli incarichi possono concedere proroghe con atto motivato da cause di forza maggiore.
4. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.

ARTICOLO 12: TERMINI PER LA PRESTAZIONE

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

ARTICOLO 13: ATTIVITA' SVOLTE PER ENTI TERZI

1. Ai dipendenti comunali impegnati nelle attività richieste dagli enti terzi e definite in apposite convenzioni è corrisposto un compenso determinato sulla base delle aliquote individuate nelle Tabelle "A" o "B".

ARTICOLO 14: LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI

1. Per quanto riguarda i lavori pubblici, la liquidazione degli incentivi spettanti avviene come segue:

a) per le opere pubbliche:

- 40% all'approvazione della progettazione o delle fasi intermedie;
- 10% all'inizio dei lavori;
- 40% in corso di esecuzione dei lavori;
- 10% a fine lavori, ovvero all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

b) per gli atti di pianificazione:

- 30% alla presentazione del progetto di piano;
- 20% all'adozione dell'atto da parte del competente organo comunale della delibera relativa all'accoglimento di eventuali osservazioni;
- 50% all'atto dell'approvazione del competente organo sovra comunale preposto per legge se dovuta o ad avvenuta esecutività dell'atto.

2. In caso di incarico parziale la liquidazione avverrà all'espletamento dell'incarico assegnato.

3. Il responsabile dell'unità operativa complessa competente provvede con determina alla liquidazione dell'incentivo a favore dei soggetti a tal fine individuati, in relazione all'attività effettivamente svolta, come riscontrabile dagli atti d'ufficio.
4. La determinazione di cui al comma 3 tiene conto della verifica dei risultati prodotti dal singolo dipendente incaricato ovvero delle eventuali riserve per oneri a lui imputabili.
5. In ogni caso le attività correttamente svolte nell'ambito degli incarichi conferiti devono essere interamente liquidate sulla base delle aliquote di cui alle tabelle allegate.
6. Gli incentivi, una volta liquidati dal Responsabile di Area a cui è stato assegnato il capitolo in sede di PEG, sono versati sulla busta paga del primo mese successivo.

ARTICOLO 15: *ORARIO DI LAVORO E SPESE ACCESSORIE*

1. L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

ARTICOLO 16: *LIMITI – SPESE INCLUSE ED ESCLUSE DAGLI INCENTIVI*

1. Sono escluse dall'incentivazione disciplinata dal presente regolamento le spese inerenti ai rilievi, sondaggi, studi ed indagini di natura specialistica, calcoli strutturali, di impiantistica, di natura non corrente, qualora non svolti dal personale interno, che sono a carico del Comune e non comportano diminuzione dell'incentivo di cui all'art. 7 del presente regolamento.
2. Sono inclusi nel limite del 2% - così come stabilito dalla L. Finanziaria 2006, art. 1, comma 207 – gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.
3. L'importo complessivo degli incentivi corrisposti nel corso dell'anno ad ogni singolo dipendente non possono superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
4. Non sono previsti rimborsi a favore del personale dipendente correlati all'iscrizione all'albo professionale considerato che i relativi oneri finanziari non possono essere posti a carico del bilancio dell'Ente, il quale resta estraneo al rapporto esistente tra dipendente e relativo ordine professionale (rif. Corte dei Conti, Sezione di controllo Regione Marche parere n.° 9 del 03/06/2008).

ARTICOLO 17: *CORRELAZIONE CON ALTRE FORME DI INCENTIVO*

1. Le somme erogate ai sensi del presente regolamento non confliggono con il riconoscimento degli ulteriori incentivi previsti dai vigenti C.C.N.L. e per il Responsabile dell'Area, si intendono aggiuntivi rispetto alla

retribuzione di risultato percepita e in nessun modo modificano la sua classificazione rispetto alle responsabilità attribuite.

2. I dipendenti partecipanti ai gruppi di progettazione, durante il periodo di esecuzione dei progetti potranno usufruire di lavoro straordinario solo previa autorizzazione del Responsabile e per attività non inerenti alla progettazione.

ARTICOLO 18: PROPRIETA' DEI PROGETTI

1. I progetti elaborati dall'ufficio tecnico, restano di proprietà piena ed esclusiva dell'amministrazione comunale, la quale può farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

ARTICOLO 19: COPERTURA RISCHI

1. Il Comune a proprie spese stipula, in nome e per conto dei dipendenti incaricati per la progettazione e la direzione dei lavori, idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale.
2. Le polizze assicurative di cui al comma 1 sono rinnovate per tutta la durata del rapporto di lavoro con il Comune a condizione che al dipendente venga affidato almeno un progetto all'anno.

ARTICOLO 20: TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003 n.° 196 e s. m. e i.

ARTICOLO 21: NORME ABROGATE

1. Il presente regolamento abroga il precedente regolamento in materia di ripartizione degli incentivi per la progettazione interna, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 225 del 17/10/2011;
2. limitatamente alle prestazioni effettuate antecedenti alla data del 19 agosto 2014, ossia prima dell'entrata in vigore delle disposizioni previste dal D.L. 90/2014, così come convertito dalla L.

114/2014 e non oggetto di ripartizione e successiva liquidazione, si applica il criterio stabilito al precedente Regolamento, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del 17/10/2011.

ARTICOLO 22: *DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*

1. Il Responsabile del Settore può procedere alla revoca o alla modifica dell'incarico in qualsiasi momento, con proprio provvedimento motivato.
2. Con medesimo provvedimento, in considerazione del lavoro eseguito e della causa che ha determinato la revoca o la modifica dell'incarico, è stabilita la quota di spettanza per ciascun incaricato per la sola quota parte delle attività effettivamente svolte certificate dal responsabile unico del procedimento.
3. In caso di errore progettuale la quota di incentivazione – con motivato provvedimento dell'Amministrazione – non verrà corrisposta.
4. Il presente regolamento costituisce appendice ed integrazione del regolamento comunale sull'ordinamento generale e degli uffici e dei servizi e accesso agli impieghi.
5. Sono fatte salve le norme dei regolamenti comunali non incompatibili e non in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

ARTICOLO 23: *ENTRATA IN VIGORE*

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione;
2. copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente.

TABELLA "A"

OPERE / LAVORI PUBBLICI

FUNZIONE SOGGETTI DA INCENTIVARE E PERCENTUALE DA ATTRIBUIRE

Ruolo	Incarico	Aliquota (%)
Responsabile unico del procedimento e di coordinatore del gruppo		20%
	R.U.P. e coordinamento;	10%
	Responsabile dei lavori;	10%
Redazione del progetto		40%
	Analisi dei bisogni e studio di fattibilità;	3%
	Progetto preliminare;	10%
	Progetto definitivo;	12%
	Progetto esecutivo;	12%
	Responsabile della sicurezza in fase di progettazione;	3%
Ufficio di direzione lavori		20%
	Direttore dei lavori	10%
	Direttore operativo e/o;	3%
	Ispettore di cantiere;	2%
	Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione;	5%
Collaudo		5%

	Collaudo tecnico – amministrativo/ certificato di regolare esecuzione;	2,50%
	Collaudo statico;	2,50%
Collaboratori tecnici e/o amministrativi	Collaboratori che pur non firmando gli atti progettuali, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto ed atti relativi	15%

Note:

- nel caso in cui l'ufficio di direzione lavori è composto dal solo direttore dei lavori, ad esso competono anche le aliquote per il direttore operativo e ispettore di cantiere;
- nel caso in cui alla redazione del progetto non partecipano i collaboratori, la prevista quota sarà attribuita: al responsabile del procedimento, al progettista, al direttore dei lavori ed al collaudatore, in proporzione alle precedenti aliquote di base.

TABELLA "B"

ATTI DI PIANIFICAZIONE

FUNZIONE SOGGETTI DA INCENTIVARE E PERCENTUALE DA ATTRIBUIRE

Ruolo	Incarico	Aliquota (%)
Gruppo per la redazione del piano	Redattori dell'atto di pianificazione	60%
	Collaboratori alla redazione dell'atto di pianificazione	20%
R.U.P.		20%

Note:

- nel caso in cui alla redazione del piano non partecipano i collaboratori sarà attribuita la relativa quota ai redattori dell'atto di pianificazione.